



Disciplinare Generale



Revisione 05 | 30 agosto 2023
Approvato da: Assolegno di FederlegnoArredo, Conlegno



Indice

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1.1	IMPEGNI DI CONLEGNO	4
1.2	IMPEGNI DEL COSTRUTTORE	5
2	PROCEDURA DI ATTESTAZIONE	6
2.1	REQUISITI DI ACCESSO AL PROTOCOLLO E REQUISITI DI MANTENIMENTO	6
2.2	AUDIT INIZIALE E AUDIT DI SORVEGLIANZE	9
2.3	PROCEDURA DI ATTESTAZIONE	9
2.4	PIANIFICAZIONE DEGLI AUDIT	10
2.5	PIANIFICAZIONE DEGLI AUDIT	10
2.6	CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ	11
2.7	AZIONI CORRETTIVE	11
2.8	VISITE DI SORVEGLIANZA	12
2.9	RILASCIO E VALIDITÀ DELL'ATTESTATO S.A.L.E.	12
2.10	ISCRIZIONE ELENCO COSTRUTTORI S.A.L.E.	13
3	GESTIONE DELLE MODIFICHE	14
3.1	MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DEL PROTOCOLLO E NORME DI RIFERIMENTO	14
3.2	VARIAZIONI SOCIETARIE	14
4	PROCESSO DI QUALIFICA AUDITOR, MONITORAGGIO E RICORSI	15
4.1	MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DEGLI AUDITOR	15
4.2	CONTROLLO MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO	15
4.3	GESTIONE DEI RICORSI E SEGNALAZIONI	15
4.4	RISERVATEZZA	16
4.5	GESTIONE DOCUMENTALE	16
5	GESTIONE DEI MARCHI	17

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente disciplinare definisce le regole e le responsabilità relative all'attestazione di conformità al Protocollo S.A.L.E (acronimo di "Sistema Affidabilità Legno-Edilizia") ed è parte integrante della documentazione del Sistema di gestione della Qualità del Consorzio Servizi Legno-Sughero (di seguito "CONLEGNO"), il cui campo di applicazione riguarda anche l'erogazione di servizi per la valorizzazione dei prodotti di legno tramite marchi di qualità e affidabilità.

Alla procedura di seguito riportata devono attenersi:

- l'Organizzazione richiedente l'attestazione di conformità, di seguito il "Costruttore di edifici di legno" o per brevità il "Costruttore";
- CONLEGNO, detentore dello schema di attestazione di conformità;
- gli Auditor incaricati di effettuare le attività di auditing presso il Costruttore, su mandato di CONLEGNO;
- il Comitato di Verifica (di seguito "CdV"), cui spetta il compito di esaminare le evidenze delle attività di auditing e deliberare l'emissione ed il successivo mantenimento dell'attestato di conformità al Protocollo S.A.L.E.;
- il Collegio di garanzia e trasparenza di CONLEGNO, cui spetta il compito di esaminare e decidere in merito ad eventuali reclami o ricorsi presentati dall'Organizzazione richiedente.

Lo scopo dell'attestazione di conformità al Protocollo S.A.L.E è garantire che le modalità operative e/o produttive messe in atto dal Costruttore siano conformi ai requisiti indicati nel Protocollo stesso, attraverso un sistema di controlli del processo costruttivo che comprende una visita di audit iniziale e successive visite di sorveglianza a cadenza annuale, condotte in modo indipendente presso il Costruttore, secondo il metodo del campionamento e con le modalità descritte nei paragrafi successivi.

A seguito dell'esito positivo dell'iter di attestazione, il Costruttore che opera in accordo al Regolamento Tecnico del Protocollo S.A.L.E. riceve un attestato di conformità per il processo realizzativo dell'opera e l'autorizzazione all'uso del Marchi S.A.L.E. e (qualora pertinente) S.A.L.E.+ di CONLEGNO, secondo quanto riportato all'interno del Manuale dei Marchi di Conlegno.

1.1) Impegni di Conlegno

Nell'ambito del presente schema di attestazione di conformità al Protocollo S.A.L.E., gli ambiti operativi di CONLEGNO afferiscono a:

1. gestione della contrattualistica con il Costruttore richiedente l'attestazione di conformità,
2. selezione e qualifica degli Auditor incaricati ad eseguire le attività di auditing,
3. pianificazione delle attività di auditing,
4. nomina del CdV che delibera l'emissione dell'attestazione di conformità nonché il mantenimento della stessa a seguito degli audit di sorveglianza,
5. emissione dell'attestato di conformità,
6. nomina del Collegio di garanzia e trasparenza, cui spetta il compito di gestire eventuali reclami o ricorsi.

Gli Auditor incaricati si coordinano con il Costruttore e con CONLEGNO per organizzare le attività necessarie al corretto svolgimento dell'iter di attestazione ed operano in accordo con i requisiti definiti nella norma UNI EN ISO 19011, emettendo un report a seguito di ogni visita effettuata.

Il CdV è costituito da tecnici competenti, indipendenti rispetto agli auditor, nominati da CONLEGNO ed in possesso delle competenze necessarie per decidere e deliberare in merito all'esito degli audit.

L'emissione dell'attestato di conformità da parte di CONLEGNO non esonera in alcun caso dalle responsabilità e dagli obblighi di legge in merito alla corretta esecuzione delle fasi di progettazione, produzione e realizzazione degli edifici di legno e dei materiali e prodotti componenti, che sono e rimangono a capo dei soggetti deputati.

1.2) Impegni del costruttore

Il Costruttore richiedente l'attestazione di conformità deve:

- essere in possesso dei requisiti definiti al paragrafo 2.1 in funzione del livello di attestazione richiesto;
- sottoscrivere un contratto con CONLEGNO al fine di avviare l'iter di attestazione, effettuare i pagamenti secondo le tempistiche previste ed impegnarsi al rispetto dello Statuto e del Codice Etico di CONLEGNO (entrambi pubblicati sul sito [www.CONLEGNO.eu/Chi Siamo](http://www.CONLEGNO.eu/Chi-Siamo));
- espletare tutti gli adempimenti richiesti per legge in materia di sicurezza e garantire l'accesso al cantiere da parte dell'Auditor incaricato di svolgere la visita di audit. In caso contrario le attività di verifica non potranno aver luogo, ma dovranno essere ripetute ed il Costruttore dovrà sostenere nuovamente tutti i costi della visita;
- mettere a disposizione dell'Auditor i documenti e i dati necessari per lo svolgimento dell'audit;
- individuare una persona di riferimento incaricata ad accompagnare l'Auditor durante le fasi operative dell'iter di attestazione. Tale persona sarà il riferimento per Conlegno e per l'auditor per la gestione dell'iter di certificazione, pertanto dovrà avere le competenze necessarie a fornire risposte e i chiarimenti necessari. Qualora il Costruttore decidesse di modificare il nominativo della persona di riferimento dovrà darne pronta comunicazione a Conlegno all'indirizzo di posta certificazione@conlegno.eu.

2. Procedura di attestazione

2.1) Requisiti di accesso al protocollo e requisiti di mantenimento

I Costruttori di edifici di legno possono aderire al Protocollo S.A.L.E. solo se in possesso dei requisiti di accesso come riportati all'interno del prospetto 1. Ad ogni rinnovo di certificato i Costruttori dovranno invece dimostrare di essere in possesso dei requisiti di mantenimento (prospetto 2). Il livello di attestazione S.A.L.E+, richiede il rispetto dei criteri di accesso e mantenimento come all'interno del prospetto 3.

Prospetto 1 – requisiti di accesso al protocollo S.A.L.E.

Requisiti di accesso al protocollo S.A.L.E. (da dimostrare al momento del primo accesso al protocollo)	
Requisito	Documentazione da fornire
Sede legale all'interno del territorio nazionale	Visura camerale storica non più vecchia di 3 mesi
Presenza del costruttore sul mercato (anno di fondazione dell'azienda) da più di 3 (tre) anni	Visura camerale storica non più vecchia di 3 mesi
Fatturato minimo dell'ultimo bilancio pari o superiore a 500.000 euro	Copia dell'ultimo bilancio disponibile con indicazione del fatturato aziendale
Relativamente alla tecnologia costruttiva a telaio, il Costruttore deve dimostrare di essere in possesso di struttura tecnico-organizzativa capace di seguire la prefabbricazione delle strutture e che consenta almeno la chiusura da un lato delle stratigrafie opache, o di avvalersi di soggetti terzi in possesso della qualifica ministeriale come Centro di Lavorazione di elementi strutturali in legno o di uno stabilimento produttivo abilitato ad operare in conformità a un ETA	Copia dell'Attestato di Denuncia dell'Attività di lavorazione di elementi strutturali in legno dello stabilimento (interno o esterno all'azienda) o, nel caso di stabilimenti che prefabbricano sulla base di una ETA (Valutazione Tecnica Europea) copia del Certificato di Costanza della Prestazione in corso di validità e copia dell'ETA stessa.
Aver realizzato almeno 6 unità abitative chiavi in mano negli ultimi 5 anni o, in alternativa, aver realizzato almeno 3 unità abitative chiavi in mano e 3 edifici (indipendentemente dal grado di finitura) per un'altezza minima di tre piani fuori terra negli ultimi 5 anni. Tutte le opere devono essere state realizzate sul territorio italiano (Sono considerati validi, ai fini del conteggio, anche gli edifici realizzati in ATI, purché ATI di tipo orizzontale, o di tipo verticale limitatamente alla capofila).	Modulo A - Elenco lavori realizzati, con indicazione di committente, località, tipologia costruttiva, mese e anno di ultimazione. Per ogni lavoro è necessario allegare copia del certificato di collaudo (o verbale di fine lavori, o verbale di consegna dell'opera sottoscritto dal committente), copia del contratto completa di capitolato sottoscritto dal cliente e almeno una foto dell'opera ultimata. Per gli edifici realizzati in ATI allegare anche copia dell'atto costitutivo dell'ATI stessa.

Requisiti di accesso al protocollo S.A.L.E. (da dimostrare al momento del primo accesso al protocollo)

Requisito	Documentazione da fornire
Avere in organico almeno una figura di Direttore Operativo o Ispettore di Cantiere secondo quanto definito dalla UNI/TR 11499, in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da Assolegno di FederlegnoArredo o, limitatamente al primo accesso al Protocollo S.A.L.E., avere effettuato l'iscrizione al corso ed avere versato la quota di adesione. Possono essere altresì considerati Direttori Operativi/Ispettori di cantiere ai sensi del protocollo SALE, laureati presenti in azienda appartenenti alle Classi di Laurea magistrale LM 23 (Ingegneria Civile), LM 24 (Ingegneria dei Sistemi Edilizi), LM 73 (Scienze e Tecnologie Forestali) con dimostrazione nel proprio cv di esperienza continuativa nel settore degli edifici in legno pari a 5 anni.	Copia dell'attestato di qualificazione come Direttore Operativo o Ispettore di Cantiere, rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso di formazione o aggiornamento secondo quanto definito dalla UNI/TR 11499 o attestazione dell'iscrizione al corso e del pagamento della quota prevista. In alternativa alla precedente e limitatamente al primo accesso al Protocollo S.A.L.E., copia del CV con indicazione del titolo di Laurea, data di conseguimento e esperienza lavorativa maturata nel settore dell'edilizia in legno, unitamente a dichiarazione di autenticità del CV presentato.
Il Costruttore deve essere in possesso della certificazione di catena di custodia PEFC e/o FSC e/o, limitatamente alle sole parti strutturali, utilizzare materiali coperti da Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) conforme alla ISO 14025.	Copia di certificato PEFC e/o FSC in corso di validità e/o copia dell'EPD dei prodotti strutturali utilizzati
Presenza della figura del carpentiere specializzato con riferimento a quanto previsto a livello di certificazione dalla Norma UNI 11742 (almeno uno per Costruttore)	Copia dell'attestato del carpentiere specializzato e, nel caso di squadre esterne, copia del contratto di fornitura del servizio.

Prospetto 2 – requisiti di mantenimento del protocollo S.A.L.E.

Requisiti di mantenimento del protocollo S.A.L.E. (da dimostrare al momento del rinnovo del certificato di conformità)

Requisito	Documentazione da fornire
Fatturato minimo dell'ultimo bilancio pari o superiore a 500.000 euro	Copia dell'ultimo bilancio disponibile con indicazione del fatturato aziendale
Aver realizzato almeno 6 unità abitative chiavi in mano negli ultimi 5 anni o, in alternativa, aver realizzato almeno 3 unità abitative chiavi in mano e 3 edifici (indipendentemente dal grado di finitura) per un'altezza minima di tre piani fuori terra negli ultimi 5 anni. Tutte le opere devono essere state realizzate sul territorio italiano (Sono considerati validi, ai fini del conteggio, anche gli edifici realizzati in ATI, purché ATI di tipo orizzontale, o di tipo verticale limitatamente alla capofila).	Elenco lavori realizzati, con indicazione di committente, località, tipologia costruttiva, mese e anno di ultimazione. Per ogni lavoro è necessario allegare copia del certificato di collaudo (o verbale di fine lavori, o verbale di consegna dell'opera sottoscritto dal committente), copia del contratto completa di capitolato sottoscritto dal cliente e almeno una foto dell'opera ultimata. Per gli edifici realizzati in ATI allegare anche copia dell'atto costitutivo dell'ATI stessa.
Il Direttore Operativo/Ispettore di Cantiere deve dimostrare di aver preso parte ad un percorso di aggiornamento professionale specifico che può eventualmente coincidere con i corsi di aggiornamento previsti dalle Norme Tecniche Per le Costruzioni per la figura di Direttore Tecnico della Produzione. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza almeno triennale.	Copia dell'attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per la figura di Direttore Tecnico di Produzione di elementi strutturali in legno. Per i professionisti iscritti all'albo, indicazione dell'albo di iscrizione e numero di iscrizione, oltre all'attestazione dei CFP ottenuti nel triennio (non sono accettabili autodichiarazioni)

**Requisiti di mantenimento del protocollo S.A.L.E.
(da dimostrare al momento del rinnovo del certificato di conformità)**

Requisito	Documentazione da fornire
I professionisti equiparati ai Direttori operativi/Ispettori di cantiere (prospetto 1) possono mantenere la qualifica, se iscritti ai relativi ordini professionali, dimostrando di avere accumulato, nel triennio precedente, almeno 90 CFP (Crediti Formativi Professionali)	
Il Costruttore deve essere in possesso di una survey dove si evinca che almeno il 75% dei committenti lo raccomandi verso terzi.	Riassunto del risultato della survey per i 3 anni precedenti
Presenza della figura del carpentiere specializzato con riferimento a quanto previsto a livello di certificazione dalla Norma UNI 11742 (almeno uno per Costruttore).	Copia dell'attestato del carpentiere specializzato e, nel caso di squadre esterne, copia del contratto di fornitura del servizio.

Prospetto 3 – requisiti di accesso al protocollo S.A.L.E.+

Requisiti di Accesso/mantenimento S.A.L.E.+

Requisito	Documentazione da fornire
Possesso di certificato di conformità S.A.L.E. in corso di validità	-----
Aver realizzato almeno 6 edifici con un numero di piani fuori terra pari o superiore a 3 negli ultimi 10 anni. Tutte le opere devono essere state realizzate sul territorio italiano e possono essere conteggiate indipendentemente dal grado di finitura	Modulo A completo corredato, per ciascun intervento che risponde alle caratteristiche di complessità richieste: - indirizzo del cantiere; - descrizione generale dell'opera; - verbale di collaudo o verbale di fine lavori; - planimetrie e le sezioni dell'edificio; - particolari (struttura e impermeabilizzazione) dell'attacco a terra; - minimo tre fotografie con definizione delle modalità realizzative dei nodi sopra menzionati; - minimo tre fotografie con le diverse fasi realizzative dell'edificio dove si possa vedere la struttura al grezzo, grezzo avanzato e opera finita.
Struttura organizzativa interna dell'azienda (gestione diretta da parte del Costruttore con relativi dipendenti) costituita da almeno due dei seguenti tre requisiti: - Ufficio tecnico interno che abbia le competenze minime per l'elaborazione degli esecutivi di montaggio della struttura (elementi portanti e impermeabilizzazione); - Stabilimento proprio con prefabbricazione e/o pretaglio della struttura portante; - Gestione del cantiere attraverso squadre di montaggio interne.	- Ufficio tecnico: organigramma aziendale, nominale, con indicazione dei dipendenti all'interno dell'ufficio tecnico; - Stabilimento: Valutazione Tecnica Europea per la prefabbricazione delle pareti e/o attestato di denuncia di attività come Centro di Lavorazione rilasciato ai sensi del DM 17.01.08 e successivi aggiornamenti. - Squadre di montaggio: organigramma aziendale, nominale, con indicazione dei dipendenti presenti nelle squadre di montaggio.

2.2) Audit iniziale e audit di sorveglianze

L'iter di attestazione si articola in:

- Visita di prima attestazione/rinnovo, volta a garantire l'adeguatezza delle modalità produttive/operative messe in atto dal Costruttore rispetto ai requisiti di accesso al Protocollo S.A.L.E. e il soddisfacimento dei requisiti di mantenimento nel caso di rinnovo. La visita è realizzata attraverso un sistema di controlli che comprende un esame della documentazione e una visita presso un cantiere, preferibilmente allo stato grezzo o grezzo avanzato.
- Visite di sorveglianza svolte con cadenza annuale e volte a verificare la permanenza delle modalità operative/produttive messe in atto dal Costruttore, attraverso un sistema di controlli che comprende un esame della documentazione e una visita presso almeno un cantiere, preferibilmente allo stato grezzo o grezzo avanzato.

Inoltre, può essere svolta anche:

- l'eventuale visita di pre-audit (facoltativa), su richiesta del Costruttore, finalizzata a verificare lo stato di conformità delle procedure adottate rispetto al Protocollo S.A.L.E.;
- l'eventuale/i verifica/che suppletiva/e, su richiesta di CONLEGNO, qualora sia necessario verificare l'effettiva chiusura di Non Conformità (NC) maggiori, per verificare la permanenza dei requisiti di conformità in caso di variazioni societarie o in seguito all'acquisizione di evidenze, anche esterne, che testimoniano la mancata permanenza di conformità al Protocollo S.A.L.E. Qualora il Costruttore neghi il consenso allo svolgimento di tali visite, il processo di certificazione si considera interrotto ed il certificato, se presente, viene revocato. La visita suppletiva richiesta al fine di chiudere una NC maggiore deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data della visita; trascorsi i 12 mesi il processo di attestazione si considera risolto. Nel caso sia richiesta una visita suppletiva per la chiusura di una NC i certificati in corso di validità vengono sospesi fino alla realizzazione della visita stessa e la sospensione viene pubblicata sul sito certificazionesale.it.

2.3) Procedura di attestazione

La procedura di attestazione ha avvio a seguito del ricevimento da parte del Costruttore di una manifestazione di interesse per l'ottenimento dell'attestato di conformità al Protocollo S.A.L.E.

La segreteria dell'Area Tecnica Legno Strutturale di CONLEGNO, al fine di verificare la possibilità di effettuare l'attività di attestazione in oggetto, trasmette al Costruttore richiedente l'attestazione i seguenti documenti:

- Disciplinare Generale del Protocollo S.A.L.E.;
- Regolamento Tecnico del Protocollo S.A.L.E.;
- "Modulo A" per stabilire la sussistenza dei requisiti di ingresso così come definiti al punto 2.1.;
- "Informativa sulla privacy";
- Elenco delle convenzioni in essere in relazione al Protocollo S.A.L.E., circolari e deliberazioni relative al protocollo.

Alla ricezione del "modulo A" compilato e della pertinente documentazione allegata, la segreteria di CONLEGNO designa un Auditor in base alle specifiche competenze, alla disponibilità e alla distanza dalla sede del Costruttore richiedente l'attestazione di conformità.

L'Auditor, in relazione a ciascun prerequisito previsto dal Protocollo S.A.L.E., esamina la completezza dei documenti trasmessi dal Costruttore e determina se il processo di attestazione può proseguire. Tale verifica, eseguita mediante l'esame del "Modulo A", è successivamente sottoposta a convalida da parte del Comitato di Verifica. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, la segreteria di CONLEGNO informa il Costruttore mediante comunicazione formale delle ragioni e/o delle cause che hanno determinato l'impossibilità a procedere con l'iter di attestazione.

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, la segreteria di CONLEGNO informa il Costruttore che per formalizzare la richiesta di attestazione dovrà inviare alla stessa il “Modulo di accettazione dell’offerta” compilato in ogni sua parte unitamente alla visura camerale aggiornata (estratta da non più di 3 mesi).

Il Costruttore, con la sottoscrizione del Modulo di accettazione dell’offerta economica (conferma d’ordine del servizio di attestazione) dà atto di aver ricevuto, letto e accettato i termini contenuti nei documenti trasmessi. Il Costruttore deve effettuare il pagamento della visita iniziale entro 15 giorni dalla data di emissione dell’offerta. La visita dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’offerta, pena il decadimento dell’offerta stessa.

Al ricevimento della conferma d’ordine, la segreteria di CONLEGNO provvede a:

- esaminare le informazioni contenute nel Modulo di accettazione dell’offerta e nella visura camerale;
- confermare per iscritto la ricezione del modulo.

Una volta riesaminato il contratto, la segreteria di CONLEGNO procede alla creazione di una cartella dedicata sul server aziendale, accessibile al solo personale autorizzato, ove verranno archiviati tutti i documenti correlati al processo di attestazione secondo quanto definito nella Procedura 1 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SGQ.

Nel caso di rinnovo del certificato, la verifica del possesso dei criteri indicati al paragrafo 2.1 spetta all’Auditor incaricato della visita.

2.4) Pianificazione degli audit

La conduzione degli audit avviene in accordo alla UNI EN ISO 19011 “Linee guida per audit di sistemi di gestione”. Ogni audit è pianificato e le date di effettuazione delle attività di verifica vengono concordate tra l’Auditor e il Costruttore e confermate con apposita comunicazione scritta.

L’Auditor incaricato concorda la data della visita con il Costruttore ed invia un piano di audit, utilizzando l’apposito modello “CONLEGNO – PIANO AUDIT S.A.L.E. - MOD.17”, che viene inviato al Costruttore almeno 10 giorni prima della data di audit. Qualora il Costruttore richieda di annullare la visita con un preavviso inferiore a 6 giorni lavorativi dovrà comunque provvedere a sostenere i costi previsti per la visita.

2.5) Pianificazione degli audit

All’inizio dell’audit, l’Auditor presiede una riunione di apertura con la Direzione del Costruttore volta a:

- presentare le finalità e le modalità di conduzione dell’audit, le modalità di classificazione delle Non Conformità (NC) e degli esiti dell’audit;
- confermare il piano di audit;
- chiarire eventuali dubbi e ulteriori indicazioni utili alla conduzione degli audit;
- confermare la presenza di idonee condizioni di sicurezza per l’accesso al cantiere ed eventualmente ai luoghi di produzione/lavorazione.

La verifica è basata su interviste al personale, osservazione di attività e processi, esame della documentazione pertinente e raccolta di evidenze. L’Auditor effettua il controllo delle seguenti fasi di processo:

- FASE A – PROGETTAZIONE
- FASE B – QUALIFICAZIONE DEI MATERIALI
- FASE C – PREFABBRICAZIONE
- FASE D – GESTIONE DEL CANTIERE
- FASE E – DOCUMENTAZIONE PER IL COMMITTENTE

Per ogni fase sono indicate diverse specifiche e definiti dei requisiti che il Costruttore deve soddisfare in termini di caratteristiche prestazionali, modalità operative o di processo, così come riportate nel Regolamento Tecnico.

L'attività di audit si basa sulla valutazione di un insieme consistente di evidenze oggettive. Tali evidenze sono raccolte secondo il metodo del campionamento prendendo in esame un'opera in modo completo con le fasi indicate in precedenza, privilegiando le costruzioni chiavi in mano e gli edifici per cui il Committente ha richiesto al Costruttore il possesso dell'attestato di conformità S.A.L.E.

In caso di più commesse realizzate, verrà scelta per la verifica di conformità l'opera più rappresentativa sulla base della complessità strutturale, definita in via esemplificativa in relazione al numero dei piani, al numero delle falde, allo schema statico, ecc. Nelle verifiche di sorveglianza, ove possibile, si terrà conto anche di opere di tipologia differente rispetto a quelle oggetto di verifica nei precedenti audit.

Le risultanze dell'audit vengono illustrate e notificate in una riunione di chiusura attraverso la compilazione dell'apposito modello "REPORT DI AUDIT S.A.L.E." da parte dell'Auditor incaricato; eventuali NC (minori o maggiori) emerse e raccomandazioni sono registrate nello stesso modello.

In caso di eventuali criticità accertate dall'Auditor durante le verifiche presso le sedi del Costruttore potrebbe essere necessario effettuare rilievi fotografici e/o videoriprese, nonché acquisire evidenze documentali in formato cartaceo e/o digitale. Tali rilievi verranno eseguiti dall'Auditor adottando le necessarie cautele per il rispetto della privacy del personale operante in azienda. Le informazioni, i dati e la documentazione acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'attestazione di conformità S.A.L.E. e non divulgate a terzi.

2.6) Classificazione delle non conformità

Le NC rappresentano situazioni di mancato soddisfacimento di uno o più requisiti del Protocollo S.A.L.E e sono classificabili in:

- **Maggiori** - situazioni che potrebbero compromettere le prestazioni dell'edificio come definite nelle specifiche di progetto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si ritengono non conformità maggiori l'impiego di prodotti ad uso strutturale non certificati o utilizzati al di fuori del proprio campo di applicazione; la realizzazione di edifici accompagnata da una progettazione che non prenda in considerazione tutti i dettagli strutturali previsti dal presente Protocollo; la mancata verifica della potenziale formazione di condensa interstiziale/superficiale; la realizzazione di particolari costruttivi tali da non garantire la durabilità dell'edificio ed in generale ogni discostamento rispetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni. La risoluzione di tali NC richiede, nella maggior parte dei casi, una visita suppletiva i cui oneri rimangono a carico del Costruttore.
- **Minori** - situazioni di difformità/parziale disallineamento rispetto ai requisiti del Protocollo S.A.L.E che tuttavia non compromettono le prestazioni dell'edificio, ma che devono essere risolte per dichiarare la conformità al Protocollo stesso. Non conformità minori, non chiuse entro l'audit successivo, diventano maggiori.

L'Auditor può altresì formulare Raccomandazioni al fine di evidenziare aspetti che non rappresentano il mancato soddisfacimento di requisiti S.A.L.E., ma possono essere considerati come opportunità di miglioramento delle modalità operative/produttive messe in atto dal Costruttore.

2.7) Azioni correttive

Qualora vengano rilevate delle NC, il Costruttore dovrà presentare un programma d'attuazione di azioni correttive per soddisfare i requisiti richiesti per il rilascio dell'attestato di conformità.

Le Correzioni e le Azioni correttive devono essere trasmesse all'Auditor incaricato entro trenta (30) giorni dalla data di emissione, specificando i tempi di attuazione e le relative responsabilità.

L'Auditor incaricato comunica al Costruttore l'esito delle verifiche condotte sulle NC emerse in sede di audit entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle stesse.

La verifica dell'efficacia dell'attuazione nel caso di NC maggiori, può essere fatta mediante visita suppletiva o sulla base di evidenze documentali. L'ottenimento o il mantenimento dell'Attestato di Conformità è subordinato all'esito positivo di tale verifica.

Nel caso di NC minori, la verifica è effettuata mediante analisi documentale; l'ottenimento o il mantenimento dell'attestato di conformità è subordinato all'esito positivo di tale verifica.

A seguito di esito positivo della risoluzione delle NC, l'Auditor provvede a raccomandare l'attestazione di conformità al Comitato di Verifica trasmettendo il modulo delle NC riscontrate, con indicazioni delle azioni correttive adottate e valutazione della loro efficacia.

Nel caso in cui il Costruttore ometta di inviare un adeguato piano di correzioni ed azioni correttive o, laddove richiesto, evidenze di attuazione delle stesse entro i tempi stabiliti, CONLEGNO provvede a sospendere l'attestato di conformità o, ad interrompere l'iter di attestazione (in caso di audit iniziale), dandone opportuna comunicazione al Costruttore.

Nel caso in cui, in tali circostanze, il Costruttore voglia riprendere l'iter di attestazione dovrà ripetere integralmente il processo di attestazione così come descritto al punto 2.4., incluso il pagamento dei relativi oneri.

2.8) Visite di sorveglianza

Gli audit di sorveglianza hanno lo scopo di accertare che il Costruttore in possesso di Attestato di Conformità mantenga nel tempo modalità operative/produttive conformi ai requisiti del Protocollo S.A.L.E..

Gli audit di sorveglianza sono pertanto obbligatori ai fini della continuità della validità dell'attestato di conformità; la mancata effettuazione dell'audit di sorveglianza, senza adeguata motivazione da parte del Costruttore, comporta la revoca e il ritiro immediato dell'attestato di conformità da parte di CONLEGNO.

L'audit di sorveglianza dovrà essere effettuato in un intervallo di tempo compreso tra i due mesi antecedenti ed i due mesi successivi al giorno e mese di rilascio del certificato. Nel caso di audit di rinnovo l'audit potrà essere effettuato a partire dai 3 mesi precedenti la data di scadenza dello stesso. Rimane vincolante la data di scadenza del certificato.

Per le modalità di esecuzione degli audit di rinnovo della certificazione vale quanto riportato nei punti precedenti. L'Auditor incaricato dovrà verificare il mantenimento di tutti i requisiti previsti nel prospetto 1 e/o nel prospetto 2.

2.9) Rilascio e validità dell'attestato S.A.L.E.

L'Auditor incaricato consegna a CONLEGNO la documentazione di audit costituita da:

- la check-list di controllo e i relativi allegati;
- il report di audit con indicazione di eventuali NC (minori o maggiori) emerse, eventuali osservazioni e le raccomandazioni per l'attestazione di conformità da parte dell'Auditor;
- l'eventuale programma di azioni correttive adottato dal Costruttore per risolvere le NC.

La segreteria di CONLEGNO verificata la sua completezza allega altresì la conferma d'ordine del servizio di attestazione e il "modulo A" se previsto, generando il Fascicolo dell'Audit da sottoporre all'esame del CdV.

Solo a seguito dell'esito positivo dell'analisi del Fascicolo di Audit, il CdV delibera l'emissione/rinnovo dell'Attestato di conformità al Protocollo S.A.L.E.. La segreteria di CONLEGNO provvede a dare comunicazione dell'esito dell'audit al Costruttore e, se previsto, ad inviare certificato di conformità e ad aggiornare/inserire i dati sul sito certificazionesale.it.

Prima di emettere l'attestato di conformità, il CdV può richiedere all'Auditor o al Costruttore informazioni, chiarimenti, dati, documenti che ritiene necessari per risolvere eventuali dubbi. Il costruttore dovrà fornire i chiarimenti ed eventuale documentazione richiesta entro sette (7) giorni.

L'attestato è il documento con il quale CONLEGNO ufficializza la conformità delle modalità operative/produttive del Costruttore al Protocollo S.A.L.E.

Nell'attestato di conformità è identificato il titolare del certificato di conformità, oltre alla data di scadenza dello stesso.

La durata dell'attestato è triennale e la sua validità è subordinata all'esito positivo degli audit di sorveglianza annuali.

Il costruttore può rinunciare all'attestazione di conformità S.A.L.E. dandone comunicazione a CONLEGNO mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La comunicazione della volontà di rinunciare all'attestazione di conformità S.A.L.E. dovrà essere inviata a CONLEGNO almeno 30 giorni prima del decorso del periodo di cui al precedente paragrafo 2.3.6. (inizio arco temporale di 4 mesi entro cui poter effettuare la visita), il mancato rispetto del termine di preavviso comporterà l'applicazione di una penale come previsto nel contratto sottoscritto dal Costruttore.

In caso di disdetta dell'accordo, di rinuncia all'attestato di conformità o di revoca dello stesso, il Costruttore:

- verrà cancellato dall'elenco dei Costruttori in possesso di attestato di conformità S.A.L.E. pubblicato sul sito web.certificazionesale.it;
- dovrà cessare l'utilizzo del marchio come previsto dal "Manuale dei Marchi" di CONLEGNO.

2.10) Iscrizione elenco costruttori S.A.L.E.

A seguito dell'emissione dell'attestato di conformità S.A.L.E., il Costruttore viene iscritto nell'elenco dedicato pubblicato sul sito www.certificazionesale.it.

3. Gestione delle modifiche

3.1) Modifiche ed aggiornamenti del Protocollo e norme di riferimento

CONLEGNO ha la facoltà di modificare lo schema di attestazione descritto nel presente regolamento (Disciplinare e Regolamento Tecnico) mediante delibera del Comitato Tecnico Legno Strutturale ratificata dal Consiglio Direttivo di CONLEGNO. CONLEGNO informerà i Costruttori già in possesso di attestato di conformità al Protocollo S.A.L.E. delle modifiche deliberate e dei termini entro i quali dovranno provvedere all'adeguamento, dando ai Costruttori S.A.L.E. tutte le indicazioni necessarie ed accordando tempi ragionevoli affinché possano modificare le proprie modalità operative/produttive e aggiornare la documentazione necessaria.

Se del caso al Costruttore potrà essere sottoposta una nuova proposta contrattuale.

Qualora un Costruttore non intenda adeguarsi alle nuove regole, potrà rinunciare all'attestazione di conformità S.A.L.E. ed in tal caso non verrà applicata la penale per il mancato rispetto dei termini di preavviso e, alla scadenza, l'attestato sarà ritirato e la società sarà cancellata dall'elenco delle Aziende Certificate pubblicato sul sito www.certificazionesale.it.

Il Costruttore è tenuto a comunicare a CONLEGNO qualsiasi sostanziale modifica che incida sulle modalità operative/produttive messe in atto per garantire la conformità al Protocollo S.A.L.E.

Il Comitato di Verifica deciderà in merito all'esecuzione di eventuali visite suppletive, a carico del Costruttore, o se avviare un iter di attestazione ex novo.

3.2) Variazioni societarie

In caso di trasferimento o affitto di azienda, totale o parziale, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'avente causa dalla Società in possesso di attestato di conformità S.A.L.E. non subentra automaticamente nel contratto, ma è tenuto ad inoltrare richiesta a CONLEGNO. In tali casi la Società in possesso di attestato di conformità è tenuta a dare pronta comunicazione a CONLEGNO del trasferimento o dell'affitto ed a fornire la documentazione comprovante le modifiche dichiarate.

L'avente causa della Società certificata S.A.L.E. dovrà in ogni caso sottoscrivere il contratto con CONLEGNO e sostenere la visita di certificazione iniziale.

In caso di nuova società potrà ritenersi assolto il requisito d'ingresso previsto dal presente Protocollo (esclusa la certificazione per la Catena di Custodia) qualora il Direttore Operativo o l'Ispettore di Cantiere ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'avente causa siano gli stessi della Società già certificata S.A.L.E. e qualora sia l'avente causa, sia il Costruttore già certificato S.A.L.E. siano concordi in merito al trasferimento dei requisiti di ingresso.

In caso di semplice variazione della ragione sociale CONLEGNO provvederà ad emettere nuovo certificato a seguito del pagamento degli oneri previsti. Nel caso di trasformazione, ivi compreso il passaggio da ditta individuale a società, fusione o scissione CONLEGNO si riserva di richiedere una visita suppletiva al fine di verificare la permanenza dei criteri di conformità al Protocollo.

In caso di sentenza dichiarativa di fallimento della Società certificata S.A.L.E., CONLEGNO revocherà la certificazione e ritirerà l'attestato di conformità.

4. Processo di qualifica Auditor, monitoraggio e ricorsi

CONLEGNO effettua la selezione e qualifica degli Auditor incaricati per le attività di verifica all'interno del procedimento di attestazione. Gli Auditor devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- aver partecipato ad apposito corso di formazione inerente all'applicazione del Protocollo S.A.L.E.;
- aver seguito due procedimenti completi di attestazione in affiancamento, in accordo allo schema del "Protocollo S.A.L.E.";
- aver maturato almeno due anni di esperienza nella gestione di visite di certificazione o essere stati formati rispetto ai criteri della UNI EN ISO 19011 "Linee guida per audit di sistemi di gestione".

4.1) Mantenimento della qualifica degli Auditor

Gli Auditor operano in accordo ai requisiti definiti nella norma UNI EN ISO 19011 con particolare riferimento ai principi di integrità, imparzialità, professionalità, riservatezza, indipendenza, approccio basato sulle evidenze. Il mantenimento e l'aggiornamento delle competenze degli Auditor è garantito attraverso:

- gli esiti delle verifiche effettuate dal CdV sulla corretta applicazione del Disciplinare Generale e del Regolamento Tecnico del Protocollo S.A.L.E.;
- periodiche attività di formazione ed aggiornamento a cadenza annuale (es. riunioni tecniche, corsi di formazione e aggiornamento o seminari).

4.2) Controllo monitoraggio e miglioramento

CONLEGNO effettua attività di controllo e monitoraggio, individuando opportunità di miglioramento del servizio offerto attraverso gli strumenti del riesame periodico, degli audit interni e delle azioni correttive.

4.3) Gestione dei ricorsi e segnalazioni

Il Costruttore che utilizza il servizio di attestazione di conformità al Protocollo S.A.L.E. di CONLEGNO ha facoltà di presentare ricorsi scritti o appelli contro la decisione adottata da CONLEGNO in merito alla concessione, sospensione, ritiro delle attestazioni di conformità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Il Costruttore che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a:

CONLEGNO
Foro Buonaparte, 12
20121 Milano

oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
segreteria@pec.CONLEGNO.org

Tale lettera dovrà riportare i riferimenti del Costruttore, l'oggetto e le motivazioni del ricorso, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni addotte, la firma dal legale rappresentante del Costruttore.

Ricevuto il ricorso, i membri del Collegio di garanzia e trasparenza, avvieranno la fase di esame del ricorso coinvolgendo eventualmente le parti interessate. Il Collegio di garanzia e trasparenza è composto da:

Prof. Raffaele CAVALLI (Presidente)

Avv. Maurizio FLICK

Prof. Giuseppe ZIMBALATTI

L'esito del ricorso verrà comunicato al ricorrente, con provvedimento scritto e motivato, entro trenta (30) giorni dalla ricezione dello stesso. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento avverso il quale il Costruttore ha presentato il ricorso.

4.4) Riservatezza

Le informazioni, i report delle verifiche, i dati e le informazioni tecniche assunte e scambiate tra le parti in ragione dell'adesione al Protocollo S.A.L.E. vengono considerati come strettamente riservati ed oggetto di specifico obbligo di non divulgazione a terzi, anche a seguito della cessazione dei rapporti derivanti dall'adesione al predetto Protocollo.

In caso di attestazione di conformità e per tutto il periodo di validità della stessa, il Costruttore è consapevole ed accetta espressamente che la propria ragione sociale, nonché i riferimenti forniti all'interno dei pertinenti documenti di audit, vengano inseriti nell'elenco delle società in possesso di attestato di conformità S.A.L.E. pubblicato su sito web certificazionesale.it.

CONLEGNO in caso di evidenti abusi da parte della Società (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: utilizzo di logo o documentazione informativa in assenza di attestato di conformità) è autorizzato ad informare i terzi (Istituti di Credito convenzionati, Assicurazioni, committenti ecc.) dell'abuso e ad effettuare tutte le azioni di tutela.

4.5) Gestione documentale

Per quanto riguarda i seguenti aspetti generali, relativi all'erogazione del servizio di attestazione in conformità al Protocollo S.A.L.E., ed in particolare:

- gestione della documentazione e delle registrazioni;
- organigramma con l'assegnazione delle responsabilità e autorità per lo svolgimento del servizio, compresa la progettazione e validazione del servizio stesso;

Si farà specifico riferimento alla certificazione del Sistema di Gestione della Qualità di CONLEGNO, il cui campo di applicazione contiene anche l'erogazione di servizi per la valorizzazione dei prodotti in legno tramite marchi di qualità e affidabilità.

5. Gestione dei marchi

I marchi S.A.L.E. e S.A.L.E.+ sono di seguito depositati e di proprietà di CONLEGNO. Le regole e le modalità di utilizzo dei marchi sono riportate all'interno del "Manuale dei Marchi" pubblicato sul sito di CONLEGNO.

Le aziende certificate S.A.L.E. possono richiederne l'utilizzo seguendo le istruzioni al link seguente:

<https://www.conlegno.eu/chi-siamo/utilizzo-dei-marchi>

